

SERVIZIO NOVITA'
(a cura del dr. Pietro Molino)

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO -
PROCEDIMENTO - INTERVENTO DELLO STATO RICHIEDENTE – Principio di reciprocità –
Nozione.

La Sesta Sezione ha affermato che la condizione di reciprocità, alla quale è subordinato l'intervento dello Stato estero nel procedimento di estradizione passiva, deve intendersi soddisfatta solo nella ipotesi in cui sia accertata la garanzia, da parte dello Stato richiedente, di una prestazione di fatto "equivalente" in favore dello Stato italiano, ossia corrispondente al contenuto "materiale" sia del modello sostanziale di condotta delittuosa per il quale è attivabile la richiesta, sia dell'evenienza procedimentale con cui si consente la partecipazione attiva da parte del rappresentante dello Stato estero.

Sezione Sesta, n.14237 del 3/2/2017 (dep. 23/3/2017) – Pres. Rotundo – Est. De Amicis